

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

**NEL
2014**



a cura di Marco Perelli Ercolini

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

Anche questo anno qualche frecciata sulle pensioni.

Ho quindi cercato, come per gli scorsi anni, di esporre ai Colleghi una sintesi delle possibili uscite nel 2014, in modo schematico e il più chiaro possibile.

Spero di esservi riuscito.

Ringrazio l'Amico Attilio Stefano e il Suo Staff che hanno reso possibile la divulgazione di questo mio servizio che mi auguro possa essere utile ai Colleghi.

Fondo Generale ENPAM

Quota A e Quota B pensione di vecchiaia
(compiuta l'età pensionabile)

maturazione del diritto

Medici (uomini e donne) nati nel 1948 dal giorno dopo il compimento dei 66 anni.

requisiti

In costanza di iscrizione al Fondo: almeno cinque anni di contribuzione effettiva.

In caso di cancellazione: anzianità contributiva non inferiore ai 15 anni.

decorrenza del pagamento

Dal 1 giorno del mese successivo al compimento dei 66 anni.

- ✓ Non è richiesta la cessazione dell'attività professionale.
- ✓ Il trattamento non è incompatibile con altri trattamenti di pensione.
- ✓ Il diritto va esercitato con domanda all'ENPAM, direttamente o tramite l'Ordine professionale.
- ✓ È possibile rinviare il pensionamento sia della Quota A sia della Quota B sino al compimento del 70esimo anno di età.
- ✓ Possibilità a 65 anni (nati nel 1954) con 20 di contribuzione mediante opzione sull'intera anzianità contributiva per il sistema di calcolo contributivo.

Fondo Generale ENPAM

Quota B pensione anticipata

(prima del compimento dell'età pensionabile, con penalità economiche)

maturazione del diritto

Medici (uomini e donne) nati nel 1954 o prima, dal giorno dopo il compimento dei 60 anni.

requisiti

- ✓ Possesso del diploma di laurea da almeno 30 anni;
 - ✓ aver maturato una anzianità contributiva di almeno 35 anni;
 - ✓ unitamente al requisito dell'età (60 anni nel 2014).
- oppure
- ✓ Possesso del diploma di laurea da almeno 30 anni;
 - ✓ con anzianità contributiva (effettiva o riscattata) di almeno 42 anni.

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

decorrenza del pagamento

Dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

- ✓ Non è richiesta la cessazione dell'attività professionale.
- ✓ Il trattamento non è incompatibile con altri trattamenti di pensione.
- ✓ Il diritto va esercitato con domanda all'ENPAM direttamente o tramite l'Ordine professionale.
- ✓ In caso di titolarità di pensione va corrisposta contribuzione sui corrispettivi da attività medica con aliquota pari al 50% dell'aliquota ordinaria (ogni terzo anno revisione automatica del trattamento di pensione).

Fondi Speciali ENPAM

Medicina generale, pediatria di libera scelta, guardia medica, medicina dei servizi, specialisti ambulatoriali, specialisti convenzionati esterni

PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA (ALL'ETÀ PENSIONABILE)

maturazione del diritto

Medici (uomini e donne) nati nel 1948 dal giorno dopo il compimento dei 66 anni.

requisiti

Cessazione del rapporto col SSN.

In caso di cessato rapporto col SSN: anzianità contributiva (effettiva, riscattata, ricongiunta) non inferiore ai 15 anni.

decorrenza del pagamento

Dal 1° giorno del mese successivo al compimento dei 66.

- ✓ È possibile proseguire sino al compimento del 70esimo anno di età.

PENSIONE ORDINARIA ANTICIPATA

(PRIMA DELL'ETÀ PENSIONABILE CON PENALIZZAZIONI ECONOMICHE)

maturazione del diritto

Medici nati nel 1954 o prima con 60 anni, tranne se titolari di una anzianità contributiva di almeno 42 anni.

requisiti

- ✓ Cessazione del rapporto col SSN.

- ✓ 42 anni di anzianità contributiva.

oppure

- ✓ 60 anni di età congiunti a 35 o più anni di contribuzione (effettiva, riscattata, ricongiunta maturata presso tutti i Fondi speciali e la Quota B del Fondo generale) e a 30 anni o più di laurea.

decorrenza del pagamento

Dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

- ✓ Per il solo Fondo dei Medici di medicina generale ai fini dell'anzianità vengono considerati validi anche i periodi contributivi maturati presso Fondi già liquidati.
- ✓ Per i -transitati- decorrenze come per la dipendenza.

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

Ospedalieri ex INPDAP

La legge 243/2004 art. 1 c. 8 confermata dalla legge 214/2011 art. 24 c.14 prevede a tutto il 2015 per le donne lavoratrici, sia del settore pubblico che di quello privato, il pensionamento con 35 anni di contributi e 57 anni (aumentati dal 2013 di 3 mesi per le cosiddette maggiori speranze di vita) oppure 58 anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome optando per il contributivo. L'INPS con la circolare 35/2012 restringe la possibilità solo alle lavoratrici che entro il termine del 31 dicembre 2015 riescono ad avere la liquidazione della pensione (cioè la decorrenza) e non la maturazione dei requisiti (cioè del diritto). Contro tale interpretazione la Commissione lavoro di Camera e Senato ha di recente approvato una risoluzione invitando l'INPS a rivedere tale interpretazione già oggetto di ricorsi. Secondo l'interpretazione INPS l'attuale termine per l'opzione, tenendo presente la finestra per la decorrenza per le lavoratrici del settore pubblico, sarebbe il 30 dicembre 2014, infatti la decorrenza delle pensioni nel settore pubblico parte dal giorno dopo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di interpretazione di raggiungimento dei requisiti (come dalla risoluzione parlamentare avanzata e più esatta interpretazione della legge) il termine ultimo di inoltro della domanda in presenza dei requisiti richiesti sarebbe il 31 dicembre 2015.

PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA (ALL'ETÀ PENSIONABILE)

maturazione del diritto

Medici (uomini e donne): nati nel 1948 al compimento dei 66 anni e 3 mesi di età anagrafica.

requisiti

Cessazione del rapporto di dipendenza.
Almeno 20 anni di anzianità contributiva.

decorrenza del pagamento

Abolita la finestra mobile, dal 1° giorno dopo la cessazione del rapporto di dipendenza.

PENSIONE ANTICIPATA (PRIMA DELL'ETÀ PENSIONABILE)

maturazione del diritto

medici uomini con almeno 42 anni e 3 mesi + 3 mesi (aumento per maggiori speranze di vita) di anzianità contributiva	al compimento di 62 anni + 3 mesi (aumento per maggiori speranze di vita) di età
medici donne con almeno 41 anni e 3 mesi + 3 mesi (aumento per maggiori speranze di vita) di anzianità contributiva	

penalizzazione

Possibile anticipare, ma con penalizzazioni per età inferiore ai 62 anni e 3 mesi. Penalizzazione sulla quota retributiva pari all'1% per ogni anno di anticipo, la percentuale sale al 2% per ogni anno di anticipo che supera i due anni con esclusione per coloro che maturano il requisito di anzianità contributiva da effettiva attività di lavoro entro il 31.12.2017.

N.B. - la riduzione percentuale è rapportata al numero di mesi in caso di annualità parziale.

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

requisiti

Cessazione del rapporto di dipendenza.

decorrenza del pagamento

Abolita la finestra mobile, in presenza dei requisiti decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda, cessata l'attività lavorativa.

PENSIONE ANTICIPATA

(PER COLORO CHE HANNO INIZIATO A LAVORARE DOPO IL 31 DICEMBRE 1995)

	REQUISITO DI ETÀ E CONTRIBUTIONE EFFETTIVA
uomini e donne	63 anni e 3 mesi di età con almeno 20 anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria e riscattata - vengono invece esclusi i periodi accreditati figurativamente a qualsiasi titolo)

Dipendenti di Strutture Private INPS

La legge 243/2004 art. 1 c. 8 confermata dalla legge 214/2011 art. 24 c.14 prevede a tutto il 2015 per le donne lavoratrici, sia del settore pubblico che di quello privato, il pensionamento con 35 anni di contributi e 57 anni (aumentati dal 2013 di 3 mesi per le cosiddette maggiori speranze di vita) oppure 58 anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome optando per il contributivo. L'INPS con la circolare 35/2012 restringe la possibilità solo alle lavoratrici che entro il termine del 31 dicembre 2015 riescono ad avere la liquidazione della pensione (cioè la decorrenza) e non la maturazione dei requisiti (cioè del diritto). Contro tale interpretazione la Commissione lavoro di Camera e Senato ha di recente approvato una risoluzione invitando l'INPS a rivedere tale interpretazione già oggetto di ricorsi. Secondo l'interpretazione INPS l'attuale termine per l'opzione, tenendo presente la finestra per la decorrenza per le lavoratrici del settore privato, sarebbe il 30 novembre 2014 (31 maggio per le lavoratrici autonome), infatti la decorrenza delle pensioni nel settore privato parte dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di interpretazione di raggiungimento dei requisiti (come dalla risoluzione parlamentare avanzata e più esatta interpretazione della legge) il termine ultimo di inoltrare la domanda in presenza dei requisiti richiesti sarebbe il 31 dicembre 2015.

PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA (ALL'ETÀ PENSIONABILE)

maturazione del diritto

Medici uomini nati nel 1948 al compimento di 66 anni e 3 mesi di età anagrafica.

Medici donne nate nel 1951 al compimento di 63 anni e 9 mesi di età anagrafica.

requisiti

Cessazione del rapporto di dipendenza.

Almeno 20 anni di anzianità contributiva.

decorrenza del pagamento

Abolita la finestra mobile, dal 1° giorno del mese successivo la cessazione del rapporto di dipendenza.

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

PENSIONE ANTICIPATA (PRIMA DELL'ETÀ PENSIONABILE)

maturazione del diritto

medici uomini con almeno 42 anni e 3 mesi + 3 mesi (aumento per maggiori speranze di vita) di anzianità contributiva	al compimento di 62 anni + 3 mesi (aumento per maggiori speranze di vita) di età
medici donne con almeno 41 anni e 3 mesi + 3 mesi (aumento per maggiori speranze di vita)	

penalizzazione

Possibile anticipare, ma con penalizzazioni per età inferiore ai 62 anni e 3 mesi. Penalizzazione sulla quota retributiva pari all'1% per ogni anno di anticipo, la percentuale sale al 2% per ogni anno di anticipo che supera i due anni con esclusione per coloro che maturano il requisito di anzianità contributiva da effettiva attività di lavoro entro il 31.12.2017.

N.B. - la riduzione percentuale è rapportata al numero di mesi in caso di annualità parziale.

requisiti

Cessazione del rapporto di dipendenza.

decorrenza del pagamento

Abolita la finestra mobile, in presenza dei requisiti decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, cessata l'attività lavorativa.

PENSIONE ANTICIPATA

(PER COLORO CHE HANNO INIZIATO A LAVORARE DOPO IL 31 DICEMBRE 1995)

	REQUISITO DI ETÀ E CONTRIBUZIONE EFFETTIVA
uomini e donne	63 anni e 3 mesi di età con almeno 20 anni di contribuzione effettiva <small>(obbligatoria, volontaria e riscattata - vengono invece esclusi i periodi accreditati figurativamente a qualsiasi titolo)</small>

Precisazioni sui Pagamenti TFS e TFR

La manovra Tremonti bis prevede che il TFS ed il TFR, cessato rapporto di lavoro, slittino di 6 mesi in caso di pensioni di vecchiaia (ora con la legge di stabilità 2014 portati a 12 mesi) o assimilate e di 2 anni in caso di pensioni di anzianità, con pagamento dilazionato della liquidazione del pubblico dipendente in 3 anni a seconda degli importi (fino a 90 mila euro entro i termini prefissati, da 90 a 150 mila euro al secondo anno, oltre 150 mila euro al terzo anno). Attualmente le dilazioni sono state corrette con la legge di stabilità 2014 in: meno 50, da 50 a 100, oltre 100 mila.

Tali dilazioni vanno aggiunte ai tempi tecnici: nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza oppure per collocamento a riposo di ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione oppure per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente, l'INPDAP è tenuta a corrispondere entro 3 mesi il trattamento di fine servizio avendo ricevuta la relativa documentazione dall'amministrazione competente cioè dall'ufficio previdenza dell'ente di appartenenza del lavoratore. Il tempo previsto per la trasmissione è di 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Invece nei casi di destituzione o di dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio sono previsti ulteriori 6 mesi.

QUANDO IL MEDICO PUÒ ANDARE IN PENSIONE?

MOTIVO DELLA CESSAZIONE	INPDAP: TEMPI DI PAGAMENTO decorsi i termini spetta il pagamento anche degli interessi legali ex art.3 legge 140/1997 i provvedimenti Tremonti: (*) art.12 c. 7-9 DL 78/2010 (**) art.1 c.22-23 DL. 138/2011 legge di stabilità 2014 art. 1 c. 484
inabilità o decesso	105 giorni dalla cessazione (*)
limiti di età o di servizio	non prima di 180 giorni e non oltre 270 giorni dalla cessazione aumentati di 6 mesi per la legge di stabilità 2014 (*) (**)
destituzione, dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio, altre cause di decadenza	non prima di 24 mesi e non oltre 27 mesi dalla cessazione (*) (**)

(*) la dilazione dei pagamenti ora con la manovra di stabilità 2014 sarà: fino a 50 mila euro primo pagamento entro i termini fissati, oltre i 50 mila euro dilazionato in un secondo scaglione e oltre i 100 mila euro il terzo scaglione annuale

(**) per le pensioni di vecchiaia slittamento di ulteriori sei mesi per la legge di stabilità 2014 e per le pensioni anticipate rimangono di 24 mesi

Memento

- ✓ Essendo stata abrogata la legge 322/59 per cessazioni dal rapporto di lavoro senza aver maturato il diritto a pensione:
 - è data la possibilità di ricongiunzione onerosa o di prosecuzione contributiva volontaria (ma a determinate condizioni: non bisogna essere titolari di una pensione o essere iscritti a una cassa di previdenza obbligatoria - unica eccezione la Quota A del Fondo generale quale previdenza non derivante da rapporto di lavoro) o di totalizzazione;
 - inoltre coloro che hanno una anzianità contributiva di almeno 20 anni (15 se prima del 1992) possono richiedere all'INPDAP alla maturazione dei requisiti richiesti, anche se cessati dal servizio attivo, il trattamento di pensione in base alla anzianità contributiva maturata alla data di cessazione e ai contributi versati;
 - colla legge di stabilità 2013 viene prevista la ricongiunzione gratuita ("totalizzazione retributiva") per coloro che sono passati prima del 30 luglio 2010 dal pubblico impiego all'Inps, valorizzando i periodi contributivi delle diverse gestioni per un trattamento economico di pensione con almeno 62 anni di età col sistema retributivo, gestione per gestione, singolarmente.
- ✓ Nella totalizzazione, istituto che consente l'acquisizione del diritto a una unica pensione a chi ha versato contributi in diverse casse previdenziali di per se inefficaci a maturare un trattamento di pensione, la legge Monti ha eliminato la condizione di una anzianità minima di tre anni.
Requisiti per la totalizzazione sono:
 - non aver richiesto o accettato la ricongiunzione ad altro ente previdenziale;
 - non essere già titolare di un trattamento di pensione erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione.
- ✓ I periodi con iscrizione alla Gestione separata INPS possono essere totalizzati, ma non ricongiunti, fatto salvo quanto previsto per la totalizzazione retributiva.
- ✓ Con il cumulo contributivo è possibile valorizzare i vari spezzoni di attività per raggiungere i requisiti solo per la pensione di vecchiaia. E' applicabile solo nella previdenza obbligatoria e non applicabile alle Casse privatizzate (medici ENPAM).